

Comune di CASTEL SAN NICCOLO'

(Provincia di Arezzo)

P.zza Piave n. 38-39 - 52018 – Castel S. Niccolò (AR)

<i>Numero</i> 47	<i>Data</i> 2012	<u>ORDINANZA RELATIVA A: MACELLAZIONE A DOMICILIO DI SUINI E OVI-CAPRINI PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO.</u>
----------------------------	----------------------------	---

IL SINDACO

VISTA	la L. 23.12.78 n. 833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO	l'art. 13 del R.D. 20.12.1998 n. 3298 – Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;
VISTO	Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO	Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO	Reg. (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale;
VISTO	Reg. (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO	L'art. 4 della L.R. 25.02.2000 N. 16, Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica;
VISTA	la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 745 del 31 agosto 2009 inerente “ Linee di indirizzo relative all'attività di macellazione degli animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni, che disciplina la macellazione a domicilio di suini e ovi-caprini”,
VISTO	l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.”;

AUTORIZZA

la macellazione presso il domicilio del privato cittadino per il consumo domestico, limitatamente ad animali della specie **suina ed ovi-caprina nei seguenti periodi:**

- **Suini dal 15 novembre 2012 al 31 marzo 2013;**
- **Ovi- caprini dal 15 novembre 2012 al 31 marzo 2013**

Alle seguenti condizioni:

1. comunicazione della volontà di macellazione al competente Ufficio Veterinario . USL 8 Casentino – UF Sanità Pubblica Veterinaria, con sede in via Cesare Battisti n. 13 Poppi (Ar), con almeno due giorni di anticipo, con precisazione della data, del luogo e del numero dei capi;
2. sottoscrizione, all'atto della comunicazione, di apposito modulo fornito dal Servizio Veterinario, attestante l'osservazione da parte dell'interessato, delle disposizioni sanitarie in esso contenute;
3. numero massimo di soggetti macellati per nucleo familiare non superiore a UGB per anno (n° 1 UGB = 5 suini oppure 20 agnelli – capretti, oppure 10 pecore – capre);
4. possesso di regolare documentazione di scorta e di compravendita degli animali (mod. 4 rosa);
5. obbligo di stordimento degli animali macellati conformemente al D. Lgs. n. 333/1998, e comunque nel rispetto delle deroghe previste riguardo certi aspetti del benessere animale, con modalità tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze inutili;
6. dimostrazione delle modalità di smaltimento dei sottoprodotti (SOA) e dei materiali specifici a rischio per encefalopatie trasmissibili;
7. obbligo di registrazione nell'allevamento di provenienza degli animali, della data, del numero dei capi, della categoria, del sesso e delle eventuali marche auricolari individuate nei soggetti macellati per autoconsumo;
8. obbligo di visita veterinaria post mortem, secondo la regolamentazione ed organizzazione stabilita dall'Autorità locale , con rilascio di dichiarazione di avvenuta visita sanitaria, attestata dal veterinario in calce alla richiesta di macellazione, effettuata presso i luoghi ed agli orari di seguito riportati:

Mattatoio	Sede	Telefono	Giorni	Orario di visita
COMAC	Strada in Casentino	0575/572938	lunedì e martedì	8.00 - 11.00
LANINI	Battifolle	0575/553041	lunedì e mercoledì	8.00 – 11.00
ACCIAI	Porrena	0575/550039	mercoledì e venerdì	8.00 – 11.00

9. utilizzo delle carni e dei prodotti derivati dalla lavorazione dei suini, in solo ambito familiare e relativo divieto di commercializzazione;
10. è consentita altresì la macellazione presso il domicilio dell'allevatore di capi suini ed ovi-caprini ivi allevati, da parte di altro privato cittadino che ha provveduto all'acquisto del capo per il consumo del proprio nucleo familiare, purché sussistano le condizioni igienico sanitarie minime; in questi casi, il numero massimo di animali per i quali il titolare dell'allevamento può accettare che altri privati cittadini procedano alla macellazione per autoconsumo degli animali lì acquistati , è di 2 UGB annui (n. 1 UGB = 5 suini oppure 20 agnelli-capretti oppure 10 pecore –capre .

Dalla Sede Municipale lì, 13 novembre 2012

IL SINDACO
Paolo Renzetti
